CAMERA DEI DEPUTATI N. 3545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, ALLOCCA, CORTESE, de STASIO, BOSCO, LOBIANCO, LETTIERI, FOSCHINI, NAPOLITANO FRANCESCO, SCOTTI

Presentata il 16 luglio 1971

Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema del riassetto dell'Amministrazione autonoma del porto di Napoli è diventato veramente grave ed indifferibile.

La proposta di legge « Ristrutturazione giuridica e funzionale del porto di Napoli » (stampato n. 1180), presentata su iniziativa degli onorevoli Riccio ed altri il 13 marzo 1969, non è stata fino ad oggi esaminata dal Parlamento.

La proroga di un anno della legge 6 magio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli è scaduta il 30 giugno scorso.

Una ulteriore proroga di tale termine è quindi inevitabile.

È però indispensabile che essa sia la più breve possibile mentre occorre impegnarsi per la più sollecita realizzazione di un nuovo assetto del porto di Napoli, il cui ente gestore non può, nelle attuali condizioni, adempiere alle proprie funzioni che comportano decisioni e scelte che travalicano necessariamente i limiti dell'ordinaria amministrazione, decisioni e scelte che invece sono indispensabili per una valida e proficua attività del porto di Napoli.

Questo nuovo assetto, peraltro, non può non rispondere a due esigenze fondamentali, e cioè la democraticità e la economicità della gestione.

Da qui la presente proposta di legge, che intende ispirarsi appunto a tali princìpi, delineando un'articolazione organica ed efficiente dell'assetto istituzionale del porto di Napoli e rispondendo alla necessità di integrare e rettificare la proposta di legge innanzi richiamata (stampato n. 1180 del 13 marzo 1969).

* * *

Il primo problema che si presenta è se limitare la circoscrizione e l'ambito del nuovo ente al solo scalo marittimo di Napoli, o estenderla – e in quale misura – ad altri porti del litorale napoletano e campano, per costituire un sistema portuale di maggiore respiro, nel quale funzioni, attività e ruoli dei diversi scali costituiscano elementi coordinati di una organizzazione unitaria.

Allo stato, non sembrando maturi tempi e condizioni per identificare con sicurezza questo più ampio sistema portuale, sembra op-

portuno adottare per il nuovo ente uno schema aperto, rapportato per ora allo scalo marittimo di Napoli – per il quale occorre provvedere con urgenza – ma suscettibile di estensione, se ed in quanto matureranno le necessarie condizioni.

Da questa fondamentale considerazione nasce la struttura consortile dell'ente che si propone con la partecipazione dei maggiori enti pubblici interessati alla vita del porto di Napoli (Stato, regione, provincia, comune, Banco di Napoli) nonché, attraverso la camera di commercio, di una qualificata ed organica rappresentanza delle categorie produttive.

La partecipazione al Consorzio resta aperta in duplice direzione:

a) sotto il profilo del collegamento con le aree di potenziale servizio, mediante la facoltà delle regioni che vi abbiano interesse di aderirvi (il livello regionale è sembrato il più espressivo e rappresentativo) ed analoga facoltà per i consorzi e nuclei di sviluppo industriale della Campania;

b) sotto il profilo del coordinamento con altri porti del litorale napoletano e campano, mediante la possibilità di estendere la circoscrizione consortile e le relative rappresentanze territoriali e di interessi.

La forma consortile è stata altresì preferita in quanto, oltre a consentire un organico coordinamento dei diversi interessi portati dagli enti partecipanti nel campo delle attività e dei beni destinati a servire direttamente o indirettamente il traffico commerciale portuale, dovrebbe assicurare la migliore sensibilità in modo particolare degli enti locali, riguardo agli specifici problemi marittimi, provocandone l'intervento più fattivo, per l'ausilio che essi possono dare sia con le rispettive organizzazioni sia con il proprio contributo finanziario, al quale si aggiunge quello dello Stato, che mette a disposizione del Consorzio tutte le zone di demanio marittimo e le relative pertinenze esistenti nell'ambito del porto, nonché un contributo annuo che per i primi cinque esercizi finanziari dovrebbe essere non inferiore a 3 miliardi di lire.

L'ammontare di tale contributo è destinato specificamente alle spese di investimento in opere ed attrezzature portuali: esso è da considerarsi indispensabile per l'avvio di un programma di potenziamento dello scalo napoletano, e tiene conto che il Consorzio dovrà provvedere a tutte le spese per l'esecuzione e la manutenzione delle opere e degli impianti portuali, ed eventualmente concorrere a quelle per il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie colleganti il porto con il retroterra.

Da quanto precede già emerge che al Consorzio sono attribuiti compiti molto più considerevoli di quelli conferiti all'attuale ente; ma ciò che deve essere posto in opportuno rilievo è il carattere economico che si è voluto dare all'istituendo organismo, il quale dovrebbe provvedere a realizzare tutti i servizi prettamente commerciali di interesse comune agli utenti del porto, sia in forma di gestione diretta, sia regolando le attività di questi ultimi, nonché, in fine ma sopra tutto, svolgere ogni concreta, possibile azione promozionale per l'acquisizione al porto di Napoli di maggiori traffici marittimi.

Un altro fondamentale principio cui si ispira il provvedimento che si propone, strettamente collegato con quello del carattere economico del Consorzio, riguarda l'esigenza di assicurare ad esso proprie forme di entrata, per realizzare l'autosufficienza finanziaria della gestione. In particolare, al Consorzio viene data la possibilità di determinare particolari diritti sulle navi, sui passeggeri e sulle merci che utilizzano le opere e le attrezzature portuali, diritti che non avranno la natura di tassa (vengono anzi abolite quelle in atto vigenti a norma degli articoli 23, 24, 25, 30 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82), ma che devono costituire per il Consorzio vere e proprie entrate di diritto privato, quali corrispettivi dei servizi commerciali prestati ed in rapporto alle specifiche opere ed attrezzature approntate per tali servizi.

Presupposto della concreta possibilità di realizzare i propri fini con un'agile ed efficiente amministrazione è l'autonomia consortile prevista nella proposta di legge, sia mediante la partecipazione negli organi consortili di una congrua rappresentanza dello Stato e degli enti locali, sia delle forze della produzione – datori di lavoro e lavoratori – interessati alla gestione del complesso portuale sia con un sistema di controllo ministeriale sugli atti particolarmente pronto e limitato, unitamente all'ordinaria attività del collegio dei revisori dei conti e attraverso l'attività ispettiva dell'amministrazione centrale della marina mercantile come delle altre eventualmente interessate.

Una ulteriore innovazione che si ritiene opportuno mettere in risalto riguarda la necessità di assicurare nella maniera più efficiente il coordinamento delle funzioni e dei servizi delle pubbliche amministrazioni interessanti l'attività portuale: è noto che l'effi-

cienza di quest'ultima incontra quotidianamente intralci derivanti dall'azione degli uffici pubblici che espletano i servizi nei settori di propria competenza, aventi come oggetto interessi anche relativamente all'ambito portuale. L'esigenza del trasferimento agli organi periferici delle amministrazioni dello Stato, di funzioni amministrative che non devono necessariamente essere esplicate dagli organi centrali, e per le quali tale trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici nonché lo snellimento delle procedure, è stata già affermata con la legge 18 marzo 1968, n. 249 sul riordinamento dell'amministrazione dello Stato, legge che nel campo del decentramento delle funzioni prevede anche il conferimento di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

In linea con tali orientamenti, lo schema prevede in particolare che le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni o servizi interessanti l'attività portuale organizzeranno propri speciali uffici ai quali, nell'ambito del porto, vengono delegate le attribuzioni conferite alle amministrazioni stesse dalle disposizioni vigenti secondo le rispettive competenze che, ovviamente, restano ferme.

Altre norme sono poi previste per la disciplina del personale del consorzio e per il passaggio a quest'ultimo del personale dell'attuale ente portuale, con la salvaguardia dei diritti da esso già acquisiti, nonché per il trattamento fiscale e, infine per le ipotesi di scioglimento dell'amministrazione.

Va adeguatamente sottolineata la elettività (da parte dell'Assemblea) delle cariche direttive, con un opportuno dosaggio fra rappresentanze dei poteri pubblici (nel cui ambito viene scelto il Presidente) e rappresentanze del mondo della produzione e del lavoro (nel cui ambito viene scelto il vicepresidente). Per garantire una continuità di presenza dello Stato e della Regione Campania negli organi di amministrazione, è prevista la partecipazione di diritto al comitato direttivo del direttore marittimo di Napoli e del Presidente o del rappresentante della Giunta regionale. Il rilievo dato alla dimensione regionale è in armonia con i compiti riservati alla regione in materia di politica del territorio e di predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

L'ordinamento proposto per il nuovo ente si adegua insomma alle premesse enunciate: democraticità, economicità ed organico collegamento con il potere pubblico e gli operatori ed i lavoratori portuali, condizioni alle quali il nuovo organismo consortile potrà assolvere ad una moderna funzione di sviluppo del traffico portuale che fa capo a Napoli, al servizio della economia del Mezzogiorno e del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Costituzione, sede, durata*).

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per provvedere all'esercizio commerciale del porto di Napoli, nonché degli altri porti del litorale campano, che saranno ad esso collegati o coordinati in conformità delle norme della presente legge.

Il consorzio è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Il consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Napoli ed ha durata di trenta anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(*Circoscrizione*).

La circoscrizione del consorzio comprende gli ambiti portuali determinati tra la località La Pietra a nord-ovest e la sponda destra del vecchio bagno Pollena ad oriente, lungo il litorale napoletano, escluse le zone di demanio marittimo non interessanti i traffici portuali.

In relazione allo sviluppo dei traffici, alla espansione delle attività portuali, nonché ad esigenze di coordinamento e di collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della provincia di Napoli e della regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentiti i comuni interessati e la regione Campania.

ART. 3.

(*Compiti e attribuzioni*).

Il consorzio ha i seguenti compiti ed attribuzioni:

1) studiare, promuovere e adottare, di intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e dei piani e programmi regionali, le iniziative ed i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici portuali e lo sviluppo economico dell'entroterra in relazione a detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati volti ad incrementare i traffici portuali e ad estendere nel modo più ampio l'area servita;

3) elaborare e proporre, in conformità delle norme in vigore e di intesa le altre amministrazioni interessate, il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali, in armonia con i piani e programmi nazionali per lo sviluppo dei porti, nonché del piano urbanistico territoriale e del programma regionale di sviluppo, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti;

4) studiare e promuovere il più efficace coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nella economia portuale;

5) promuovere, di intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani territoriali ed urbanistici il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra le aree portuali e l'entroterra, concorrendo eventualmente alle relative opere;

6) amministrare, nell'ambito della circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, disciplinandone l'utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, in quanto applicabili e delle speciali norme che saranno emanate con il regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge. Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

7) provvedere alla esecuzione e manutenzione delle opere, impianti ed attrezzature portuali;

8) provvedere all'esercizio delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci ed alla gestione delle stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nonché esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, sia degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

9) provvedere alla esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonché alla relativa manutenzione stipulando al riguardo apposita convenzione con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,

cui compete la disciplina e la gestione dell'esercizio ferroviario;

10) provvedere ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione delle aree portuali;

11) provvedere, in via facoltativa, alla gestione dei magazzini generali e di quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e delle altre norme legislative e regolamentari che li disciplinano, nonché di altri servizi di interesse comune agli utenti portuali;

12) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, per lo sviluppo dei traffici portuali;

13) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

14) chiedere finanziamenti secondo le leggi vigenti, contrarre mutui e prestiti e compiere tutte le operazioni attive e passive utili al perseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa la emissione di prestiti obbligazionari;

15) raccogliere, pubblicare ed elaborare dati e notizie concernenti la vita, l'attività ed il movimento portuale;

16) compiere ogni altra attività e svolgere ogni altra funzione rivolte al perseguimento dei fini istituzionali.

Restano escluse dai compiti e dalle attribuzioni del consorzio le attività concernenti le opere, le servitù ed i servizi militari, i servizi tecnici del movimento portuale, compresi quelli di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso, attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 4.

(*Partecipanti*).

Partecipano al consorzio:

1) lo Stato;

2) la regione Campania;

3) l'amministrazione provinciale di Napoli;

4) il comune di Napoli;

5) il Banco di Napoli;

6) la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Napoli.

Possono partecipare, altresì al consorzio:

7) le altre regioni che vi abbiano interesse;

8) i consorzi ed i nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania;

9) i comuni nei quali ricadano i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge siano successivamente compresi nella circoscrizione del consorzio;

10) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province diverse da quella di Napoli nel cui ambito territoriale ricadano i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge siano successivamente compresi nella circoscrizione del consorzio.

La partecipazione degli enti facultati di cui ai numeri da 7 a 10 del presente articolo ha luogo su richiesta dell'ente interessato, deliberata dal rispettivo organo amministrativo competente e previa accettazione deliberata a maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea del consorzio e ratificata con decreto del Ministro per la marina mercantile.

ART. 5.

(*Patrimonio e disponibilità finanziarie*).

Per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, il consorzio dispone:

a) di un contributo annuo dello Stato alle spese per la realizzazione di nuove opere ed impianti e la manutenzione di quelli esistenti, da stanziarsi in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Per i primi cinque esercizi finanziari del consorzio il contributo dello Stato è stabilito in lire tre miliardi annui. Lo Stato cede altresì al consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovuto dalle province e dai comuni a norma dell'articolo 7 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

b) degli altri contributi, stanziamenti e finanziamenti disposti con leggi generali e speciali dello Stato nel quadro del progressivo sviluppo e potenziamento dei porti;

c) dei contributi annuali degli altri enti partecipanti, nella misura da stabilire dai rispettivi organi competenti, sentita l'assemblea consortile. Detti contributi non potranno in ogni caso risultare inferiori alla somma di lire 10 milioni annui per ciascuno degli enti partecipanti;

d) dei contributi e finanziamenti destinati dalla regione Campania al potenziamento dei porti nel quadro del programma regionale di sviluppo;

e) degli altri contributi che saranno deliberati da amministrazioni, enti ed istituti interessati allo sviluppo dei traffici portuali;

f) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi;

g) delle somme dovute dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a rimborso delle spese sostenute dal consorzio ai sensi dell'articolo 3, n. 9 della presente legge;

h) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione ed altre documentazioni rilasciate dal consorzio;

i) dei diritti sulle merci, sui passeggeri e sulle navi che utilizzano le opere e le attrezzature portuali situate nella circoscrizione, determinati dal consorzio quali corrispettivo dei servizi commerciali prestati ed in rapporto alle attrezzature apprestate per tali servizi;

l) dei fondi ricavati da mutui, prestiti obbligazionari e da qualsiasi altra operazione creditizia e bancaria;

m) delle somme ricavate dalla vendita di beni del consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinabili all'uso del commercio marittimo nell'ambito portuale;

n) delle somme dovute da terzi per risarcimento dei danni arrecati ad opere e impianti;

o) dei beni e delle somme che pervenissero al consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il consorzio ha, inoltre, la potestà di imporre e riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione, destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Sono abolite, per il porto di Napoli, le tasse previste dagli articoli 23, 24, 25, 30 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

ART. 6.

(*Organi del consorzio*).

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.

ART. 7.

(*Assemblea*).

Fanno parte dell'assemblea:

a) in rappresentanza dello Stato:

1) il direttore marittimo di Napoli;

2) un rappresentante designato dal Ministero della marina mercantile;

3) un rappresentante designato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

5) l'intendente di finanza di Napoli;

6) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

7) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

8) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

9) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania;

10) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Napoli;

b) in rappresentanza della regione Campania:

11) il Presidente della Giunta regionale o, in sua sostituzione, un rappresentante designato dalla Giunta;

12)-13) due rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, in modo che uno di essi sia espressione della minoranza;

c) in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Napoli:

14) il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato;

d) in rappresentanza del comune di Napoli:

15) il sindaco o un suo delegato;

e) in rappresentanza del Banco di Napoli:

16) il presidente o altro componente del consiglio di amministrazione, designato dal consiglio medesimo;

f) in rappresentanza della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli:

17) il presidente o un suo delegato;

18) un rappresentante degli agricoltori;

19)-20) due rappresentanti degli industriali;

21)-22) due rappresentanti dei commercianti;

23) un rappresentante dell'armamento libero;

24) un rappresentante dell'armamento di linea;

25) un rappresentante degli spedizionieri;

26) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

27)-28)-29) tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

30)-31)-32) tre rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi portuali;

33) un rappresentante della gente di mare;

fanno parte, altresì, dell'assemblea:

34)-35) due rappresentanti del personale dipendente dal consorzio, di cui uno eletto dal personale impiegatizio e l'altro da quello operaio.

I rappresentanti delle categorie di cui ai numeri da 18 a 33 sono scelti dal Ministero della marina mercantile sulla base di terne presentate dalle rispettive organizzazioni provinciali. Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentino la propria terna entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito che a tal fine viene ad esse rivolto dal Ministero della marina mercantile.

Nel verificarsi delle ipotesi di cui agli articoli 2, secondo comma e 4, secondo e terzo comma, della presente legge, sono ammessi a far parte dell'assemblea:

I) un rappresentante per ciascuna delle altre regioni che siano state ammesse a far parte del consorzio, designato a norma dei rispettivi ordinamenti;

II) un rappresentante per ciascuno dei consorzi o nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania, che siano stati ammessi a partecipare al consorzio, designato dai rispettivi organi amministrativi;

III) il sindaco, o un suo delegato, degli altri comuni che siano stati ammessi a partecipare al consorzio;

IV) tre rappresentanti delle altre camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che siano state ammesse a partecipare al consorzio, uno dei quali in rappresentanza dei lavoratori, scelti dal Ministero della marina mercantile sulla base di terne proposte dalle rispettive giunte camerali.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il consorzio.

Ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri da 18 a 35, nonché di cui alla lettera *d*) del presente articolo, non possono essere membri dell'assemblea coloro che abbiano rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, con il consorzio o siano da esso dipendenti.

Per la validità delle sedute dell'assembela, salvo quanto disposto dall'articolo 11, secondo comma, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi nei quali era previsto una diversa maggioranza.

ART. 8.

(*Funzioni e competenze dell'assemblea*).

Compete all'assemblea:

a) deliberare sugli indirizzi generali dell'amministrazione consortile, mediante l'approvazione di programmi annuali e delle direttive di massima per la loro esecuzione;

b) deliberare, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, sulla ammissione degli enti facultati a partecipare al consorzio di cui al secondo comma del ripetuto articolo 6);

c) deliberare sul bilancio preventivo e sulle variazioni che comportino un aumento della spesa complessivamente autorizzata con il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo;

d) deliberare sulla assunzione di mutui, sulle emissioni obbligazionarie e sulle operazioni finanziarie e creditizie eccedenti la durata di un anno;

e) deliberare sul piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali e sulle relative varianti;

f) esprimere il parere sulla misura dei contributi annuali di cui all'articolo 5, lettera *c*);

g) deliberare sulla misura dei diritti per l'uso delle opere ed attrezzature portuali;

h) deliberare sui progetti generali di massima e su quelli esecutivi concernenti nuove opere ed attrezzature portuali;

i) deliberare sulla assunzione diretta dei servizi portuali;

l) deliberare il regolamento ed i ruoli organici del personale nonché gli altri regolamenti dell'amministrazione;

m) ratificare le deliberazioni assunte in via di urgenza dal comitato direttivo, ai sensi dell'articolo 10, lettera *d*).

L'assemblea provvede altresì alla elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti elettivi del comitato direttivo, a norma dei successivi articoli 9 e 11.

ART. 9.

(*Comitato direttivo*).

Fanno parte del comitato direttivo:

a) il presidente, eletto dall'assemblea ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 11, primo e secondo comma;

b) il vicepresidente, eletto dall'assemblea ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 11 secondo e terzo comma;

c) il direttore marittimo di Napoli;

d) il presidente della regione Campania o, in sua sostituzione, il rappresentante designato dalla Giunta regionale a partecipare all'assemblea ai sensi dell'articolo 7, n. 11;

e) tre componenti eletti dall'assemblea fra quelli previsti dai numeri da 2 a 10 e da 12 a 16 del primo comma dell'articolo 7, nonché, ove si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo e terzo comma, fra quelli di cui alle lettere da *a*) a *c*) del ripetuto articolo 7;

f) quattro componenti eletti dall'assemblea fra quelli previsti dai numeri da 17 a 35 dell'articolo 7, nonché, ove si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo e terzo comma, fra quelli di cui alla lettera *d*) del ripetuto articolo 7, dei quali almeno uno in rappresentanza dei lavoratori.

Per la validità delle sedute del direttivo è necessaria la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

ART. 10.

(*Funzioni e competenze del comitato direttivo*).

Compete al comitato direttivo:

a) proporre alla approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale, le variazioni di bilancio che comportino un aumento della spesa complessivamente autorizzata con il bilancio preventivo, i rendiconti consuntivi;

b) deliberare sulle variazioni di bilancio che non comportino un aumento della spesa

complessivamente autorizzata con il bilancio preventivo;

c) proporre all'assemblea i provvedimenti espressamente riservati alla competenza assembleare;

d) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza dell'assemblea, con esclusione di quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'articolo 8, sottoponendoli appena possibile alla ratifica dell'assemblea;

e) adottare tutti i provvedimenti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza dell'assemblea e compiere tutti gli atti utili al perseguimento dei fini istituzionali del consorzio, che non siano riservati all'assemblea, fermi restando i poteri attribuiti al presidente.

ART. 11.

(*Presidente*).

Il Presidente del consorzio è eletto dall'assemblea fra i propri componenti di cui ai numeri da 2 a 4 e da 12 a 16 del primo comma dell'articolo 7, nonché, ove si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo e terzo comma, fra quelli di cui alle lettere da *a*) a *c*) dell'articolo 7.

La elezione ha luogo con la presenza dei due terzi dei componenti dell'assemblea ed a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora l'esito della votazione risulti infruttuoso per due scrutini, si procede ad una terza votazione a distanza di non meno di 24 ore, per la quale è sufficiente la presenza della maggioranza semplice dei voti.

L'assemblea procede, altresì, con le stesse modalità alla elezione di un vicepresidente fra i propri componenti di cui ai numeri da 17 a 35 dell'articolo 7, nonché, ove si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo e terzo comma, fra quelli di cui alla lettera *d*) dell'articolo 7.

Qualora sia eletto presidente un funzionario dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 12.

(*Funzioni del presidente*).

Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio ed è responsabile della sua amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il comitato direttivo. In sede di rin-

novazione degli organi, l'assemblea è convocata dal presidente uscente, che la presiede fino a quando non si sia provveduto alla elezione del nuovo presidente.

Compete al presidente:

a) impartire tutte le direttive per la esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti dell'assemblea e del comitato direttivo;

b) adottare con proprio decreto le deliberazioni dell'assemblea e del comitato direttivo aventi contenuto normativo e regolamentare;

c) autorizzare le spese entro i limiti di 10 miliardi di lire;

d) provvedere agli affari correnti dell'amministrazione ed agli adempimenti esecutivi e conseguenziali delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dal comitato direttivo;

e) approvare gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del consorzio; emettere ingiunzioni di pagamento secondo le norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: provvedere a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'amministrazione;

f) emettere ordinanze per l'attuazione dei servizi di competenza del consorzio e richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la esecuzione delle stesse;

g) ordinare, in caso di necessità e nell'interesse generale, la rimozione e la vendita secondo le norme vigenti, di cose giacenti nei magazzini e nelle aree portuali, che non siano in consegna delle amministrazioni doganale o ferroviaria.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Per le infrazioni alle ordinanze presidenziali si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

ART. 13.

(*Atti soggetti a controllo*).

Sono soggette alla approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni, sia dell'assemblea che del comitato direttivo, concernenti:

a) l'ammissione a partecipare al consorzio degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 4, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo;

b) i contributi annuali degli enti partecipanti ai sensi dell'articolo 5, lettera *c*);

c) le tariffe compensative della mano d'opera portuale;

d) gli atti di concessione di cui all'articolo 3, n. 7, eccedenti il quindicennio;

e) gli emolumenti ed i gettoni di presenza di cui agli articoli 17 e 23, ultimo comma.

Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, nonché quelle relative alle variazioni di bilancio che comportino un aumento complessivo della spesa sono soggette alla approvazione del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali e le relative varianti sono approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentito il consiglio direttivo dei lavori pubblici e previo parere favorevole della regione Campania.

Le deliberazioni concernenti i progetti generali di massima per le opere di ampliamento e di sistemazione degli impianti portuali finanziate con il contributo dello Stato sono sottoposte alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero della marina mercantile, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le deliberazioni concernenti i mutui e le emissioni obbligazionarie nonché le operazioni finanziarie eccedenti il termine annuale sono approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il presidente del consorzio provvede entro dieci giorni dalla data di adozione a trasmettere le deliberazioni di cui ai commi precedenti alle amministrazioni interessate.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data dei provvedimenti di approvazione, i quali devono essere resi entro il termine di sessanta giorni, con la eccezione di quelli concernenti le deliberazioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, per i quali il termine è stabilito in tre mesi.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da:

a) un funzionario della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente;

b) tre funzionari statali designati rispettivamente dai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'industria;

c) un funzionario della regione Campania, designato dalla Giunta regionale.

Alla nomina del collegio, sulla base delle designazioni anzidette, provvede con proprio decreto il Ministro della marina mercantile.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi comunque istituiti nell'ambito della organizzazione consortile, né ricevere dal consorzio incarichi di studio o di consulenza.

ART. 15.

(*Funzioni del collegio dei revisori*).

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Compete, in particolare, al collegio:

a) controllare la gestione del consorzio;

b) vigilare sulla osservanza delle norme di legge e di regolamento;

c) accertare la regolare tenuta della contabilità;

d) esaminare la proposta di bilancio preventivo e le relative variazioni, riferendo con apposite relazioni sulla attendibilità delle previsioni;

e) esaminare il rendiconto consuntivo, riferendo con apposita relazione sulla corrispondenza della relativa impostazione con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione;

f) effettuare, almeno una volta ogni trimestre, verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il collegio invia trimestralmente a tutti i Ministri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo ed informa immediatamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, con facoltà di far inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, effettuare ispezioni e

controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli atti, dei quali possono prendere visione e acquisire copie.

ART. 16.

(*Durata delle cariche*).

Il presidente, il vicepresidente, i componenti elettivi del comitato direttivo, e quelli dell'assemblea che non vi partecipino di diritto per la carica ricoperta ed i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Coloro che sono nominati alle cariche anzidette nel corso del quinquennio ed in sostituzione di altri restano in carica fino al termine del quinquennio in corso.

ART. 17.

(*Emolumenti degli organi consortili*).

Gli emolumenti spettanti annualmente al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con deliberazione dell'assemblea soggetta ad approvazione del Ministero per la marina mercantile.

Analogamente si provvede a stabilire il gettone di presenza da corrispondere ai componenti dell'assemblea e del comitato direttivo.

ART. 18.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali, denominato « fondo avanzi di gestione ».

ART. 19.

(*Trattamento tributario*).

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli

atti ed i contratti dell'amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il consorzio contragga con lo Stato o con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere e per arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I beni immobili esistenti nella circoscrizione del consorzio non sono assoggettabili all'imposta sui fabbricati.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dei comuni.

ART. 20.

(*Personale*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale.

Il regolamento organico non potrà prevedere un trattamento economico di attività e di quiescenza globalmente inferiore a quello acquisito dal personale dell'Ente autonomo del porto di Napoli, ai sensi del secondo comma del successivo articolo 24.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere portuali, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il consorzio può provvedere anche con personale del genio civile per le opere marittime posto temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsata alla competente amministrazione la spesa corrispondente.

Inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, il consorzio può avvalersi, in via temporanea o continuativa, nel limite di due unità, anche di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo,

ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero nell'organico dei rispettivi quadri applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In relazione ai collocamenti fuori ruolo ed in soprannumero di cui al precedente comma non sarà fatto luogo a vacanze nei posti corrispondenti dei ruoli del personale del consorzio.

ART. 21.

(*Direttore generale*).

A capo dei servizi dell'amministrazione consortile è posto il direttore generale, il quale partecipa con voto consultivo alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante pubblico concorso per titoli, da espletarsi con l'osservanza delle modalità e nel ricorso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo n. 20.

ART. 22.

(*Ispezioni*).

Il Ministero della marina mercantile, valendosi ove occorra anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo di servizio del consorzio.

Tali ispezioni dovranno essere effettuate in ogni caso una volta per ogni esercizio finanziario.

Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

ART. 23.

(*Scioglimento degli organi di amministrazione*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la marina mercantile, può essere disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio, qualora diano luogo ad inconvenienti tali da compromettere il regolare funzionamento dell'esercizio portuale o qualora, richiamati alla osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione, persistano nel violarli.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale deve procedersi alla formazione dei nuovi organi ed è nominato un commissario straordinario, con l'incarico di provvedere all'amministrazione consortile.

Il commissario straordinario può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato. In tal caso se ne dispone la collocazione fuori ruolo.

Gli emolumenti spettanti al commissario straordinario sono stabiliti con decreto del Ministero della marina mercantile.

ART. 24.

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli).

L'Ente autonomo del porto di Napoli, istituito con la legge 6 maggio 1940, n. 500, è soppresso a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

Le attività e passività dell'Ente autonomo del porto di Napoli sono attribuite al consorzio istituito con la presente legge.

Il personale in servizio presso l'Ente autonomo del porto di Napoli alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze del consorzio, senza che il relativo rapporto di lavoro abbia soluzione di continuità ed è disciplinato, fino alla emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 20, sulla base dei regolamenti vigenti. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti, sia sotto il profilo economico che normativo, anche con riferimento alla progressione di carriera e alla attribuzione delle classi superiori di stipendio corrispondente alle qualifiche maturate per anzianità di servizio, previste dai regolamenti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla costituzione degli organi del consorzio i poteri del presidente, del comitato direttivo e dell'assemblea sono esercitati da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 23.

Nel verificarsi della ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 e precisamente della estensione della circoscrizione consortile ad altri porti della provincia di Napoli e della regione Campania, il trasferimento al consorzio delle attività e passività, nonché del personale delle relative gestioni comunque costituite e la cessazione delle relative amministrazioni saranno disciplinati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge a proposito del porto di Napoli, col decreto previsto dal secondo comma del ripetuto articolo 2.

ART. 25.

(*Consegna dei beni di proprietà dello Stato*).

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Con il provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, sono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione del consorzio ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Qualora, per esigenze dei servizi di spettanza statale, si renda necessario disporre di beni consegnati al consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate agli altri porti che fossero eventualmente compresi nella circoscrizione consortile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2.

ART. 26.

(*Coordinamento delle attività delle pubbliche amministrazioni*).

Ferme restando le rispettive competenze, le Amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni o servizi interessanti le attività portuali organizzeranno propri uffici speciali rapportati alla circoscrizione consortile, ai quali sono delegate le attribuzioni conferite alle amministrazioni stesse dalle disposizioni vigenti.

A capo di ciascun ufficio è preposto un funzionario dirigente della competente amministrazione.

Le norme per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto della legislazione generale, saranno adottate nel regolamento di cui al successivo articolo 27.

ART. 27.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione, anche per disciplinare compiu-

tamente l'organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

Il regolamento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.

ART. 28.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile a decorrere dal 1° gennaio 1972.

ART. 29.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1972.